



CODICE CIVILE

Art. 1651 c.c.

Miglioramenti

Se l'affittuario, senza essere autorizzato dal locatore ha eseguito miglioramenti di durevole utilità per il fondo e per la produzione, il giudice può attribuirgli un'indennità, salvo che i miglioramenti siano il risultato dell'ordinata e razionale coltivazione.

La sussistenza dei miglioramenti deve essere accertata alla fine di ciascun anno agrario nel quale sono stati eseguiti, e l'indennità deve essere subito corrisposta.

La determinazione dell'indennità è fatta equamente dal giudice, tenuto conto del vantaggio che può risentire l'affittuario per l'incremento del reddito derivante dai miglioramenti. In ogni caso l'indennità per i miglioramenti di ciascuna annata non può essere superiore al quarto del fitto annuo.

Versione in vigore dal 4 aprile 1942 secondo Normattiva, non più in vigore dal 9 marzo 1971 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice civile
Estremi	Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262
Libro	Quarto — Delle obbligazioni
Titolo	III — Dei singoli contratti
Capo	VI — Della locazione
Sezione	III — Dell'affitto
Paragrafo	3 — Dell'affitto a coltivatore diretto
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 1942

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/codice-civile/art-1651-miglioramenti/versione/0>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it